



COMUNE DI PALOMBARA SABINA

(Provincia di Roma)

C.A.P. 00018 - COD. FISC. 00998690580 - P. IVA 00950621003
C.C.P. 51060002 - TEL. 0774/63641 - TELEFAX 0774/636469

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

- **Approvato con delibera del Consiglio Comunale n...40...dell'8.8.2003**
-

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento detta norme per le spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale, regionale e regolamentare.

2. Le presenti norme disciplinano i lavori, le provviste, i servizi, da eseguirsi in economia da parte del Servizio Lavori Pubblici, fino all'importo di 200.000 Euro (art. 24 co. 6° L. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni).

3. Il Servizio LL.PP. può eseguire i lavori e le provviste o i servizi di cui al presente regolamento nell'ambito delle somme stanziare in bilancio per i capitoli e nei limiti individuati dalla Giunta Comunale.

4. I lavori in economia prevedibili dovranno essere indicati in apposito elenco a corredo del programma annuale dei lavori ai sensi dell'articolo 88, 3° comma del DPR n. 554/99.

Articolo 2

Definizioni

Fornitura: è definita fornitura o provvista l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso.

Fornitura in opera: è definita fornitura in opera o provvista in opera, l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso inclusa la posa in opera della merce fornita e quanto altro strettamente necessario al fine di dare il tutto funzionante o di pronto utilizzo purché il costo della sola fornitura sia superiore al 50% del costo totale in opera.

Servizio: è definito servizio la prestazione complessa che richiede un apparato organizzatorio caratterizzato generalmente dall'insieme dei mezzi e delle persone che espletano un'attività per lo più di interesse pubblico.

Lavoro: è definito lavoro l'attività svolta tramite una propria organizzazione che include acquisto di materiali, uso di automezzi e mezzi d'opera, attrezzi, strumenti, prestazione di manodopera e quanto altro necessario al fine di assemblare tutto ciò che necessita per la realizzazione di un'opera.

Manutenzione: è definita manutenzione tutto ciò che viene posto in essere al fine di conservare e mantenere in buono stato beni mobili ed immobili.

Manutenzione ordinaria: è definita manutenzione ordinaria tutto ciò che viene posto in essere al fine di riparare, rimuovere, sostituire, integrare e mantenere in efficienza beni mobili ed immobili di quanto esistente.

Manutenzione straordinaria: è definita manutenzione straordinaria tutto ciò che viene posto in essere per rinnovare, modificare e sostituire parti di beni mobili ed immobili anche strutturali, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico sanitari e tecnologici etc. purché non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Articolo 3

Lavori, forniture e servizi in economia

1. Per l'attività contrattuale che sia connessa alla esecuzione di lavori in economia prevedibili si procede mediante adozione della determinazione a contrattare, mentre per i lavori in economia non preventivabili, si procede con determinazione a contrattare, previa deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.

2. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:

- **in amministrazione diretta;**
- **per cottimi.**

Sono in **amministrazione diretta** i lavori eseguiti a mezzo di personale già dipendente dell'Amministrazione o che, eccezionalmente, può essere assunto esclusivamente per l'esecuzione di tali opere e quindi con prestazione limitata nel tempo strettamente necessario per la realizzazione delle stesse. Vengono curati direttamente dal Responsabile del Procedimento che provvede a tutte le necessità che si rendono necessarie e comprendenti quindi, oltre alla possibilità di utilizzazione del personale già in dotazione e di quello da assumere, anche all'acquisto dei materiali ed al noleggio dei mezzi e delle attrezzature che dovessero rendersi necessarie. L'acquisto dei materiali ed il noleggio dei mezzi e delle attrezzature, dovranno essere preceduti, ove possibile, da una indagine di mercato le cui forme e modalità sono riservate alla discrezionalità del Responsabile del Procedimento, tenute presenti anche le caratteristiche, i tempi e le modalità di esecuzione dell'intervento.

Sono a **cottimo** gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni a corpo od a misura.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro IVA esclusa).

L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 200.000 Euro (IVA esclusa).

3. Sono eseguibili in economia i lavori rientranti nelle seguenti categorie generali:

- a. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e procedure previsti dagli artt. 19 e 20 della legge 109/94 e successive integrazioni e modifiche;
- b. manutenzione di opere ed impianti di importo non superiore a 50.000 euro;
- c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;

- d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara;
- e. lavori necessari per la compilazione di progetti;

- f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità ed urgenza di compiere i lavori;
- g. lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione appaltante.

4. In via esemplificativa e non esaustiva, vengono di seguito specificate le tipologie dei lavori rientranti nelle categorie di cui al precedente punto 3):

- a. prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- b. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
- c. manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione o l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali d'importo non superiore a 50.000 Euro;
- d. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, d'importo non superiore a 50.000 Euro;
- e. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario, d'importo non superiore a 50.000 Euro;
- f. manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende od Enti gestori, d'importo non superiore a 50.000 Euro ;
- g. manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini, d'importo non superiore a 50.000 Euro;
- h. manutenzione dei giardini, viali piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco, d'importo non superiore a 50.000 Euro;
- i. manutenzione dei cimiteri, d'importo non superiore a 50.000 Euro;
- j. lavori da eseguirsi d'ufficio carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;
- k. interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
- l. la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti.

Articolo 4
Divieto di frazionamento

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento.

Articolo 5
Istituzione dell'albo delle imprese

1. E' Istituito presso il Comune di Palombara Sabina l'albo delle imprese per l'esecuzione dei lavori, le forniture ed i servizi da eseguire in economia da parte del servizio Lavori pubblici

2. Le società, le cooperative, le ditte individuali possono accedere all'albo presentando domanda al Comune con in allegato la seguente documentazione:

a) Certificato di iscrizione CCIAA;

b) Certificato di iscrizione IVA;

c) Certificazione SOA (sopra un importo di Euro 150.000,00) e comunque qualsiasi altra iscrizione richiesta dalla normativa in vigore;

d) Attestazione versamento contributi INPS e INAIL e Cassa Edile.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno coloro che vorranno iscriversi all'albo potranno presentare domanda presso l'ufficio LL:PP del Comune.

4. Le ditte che per qualsiasi motivo, a giudizio dell'Ufficio Comunale LL.PP, siano inadempienti o abbiano perso i requisiti di cui al comma 2, verranno cancellate automaticamente dall'albo e riceveranno una comunicazione in tal senso con raccomandata con ricevuta di ritorno

Articolo 6

Contratti di cottimo

1. Il contratto di cottimo deve contenere:

- a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c. le condizioni di esecuzione;
- d. il termine di ultimazione dei lavori;
- e. le modalità di pagamento;
- f. le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

2. Gli affidamenti tramite cottimo per interventi di importo superiore a 20.000 Euro sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari. Inoltre gli affidamenti tramite cottimo per interventi di importo fino a 20.000 Euro sono soggetti a post-informazione che dovrà avvenire mediante comunicazione trimestrale da effettuare prima della fine del mese successivo al trimestre, contenente il numero dei lavori affidati a cottimo ed il loro importo complessivo.

Articolo 7

Scelta del contraente e forma del contratto

1. Alla scelta del contraente si perviene interpellando almeno 5 imprese ricomprese all'interno dell'albo di cui all'art. 5 in funzione della categoria e tipologia di lavoro da eseguirsi per rotazione o altri sistemi conformi alla vigente normativa . E' consentito comunque l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 35.000 Euro.

2. E' altresì consentito l'affidamento diretto nei casi di urgenza entro il limite di 150.000 Euro.

3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma per casi di urgenza si devono intendere quelli per i quali ogni ritardo nella loro risoluzione può comportare una possibile conseguente pericolosità per la incolumità o salute pubblica o quelli dalla cui immediata risoluzione risulti conveniente risparmio a fronte dei lavori altrimenti necessari.

4. Alla scelta del contraente provvede il Responsabile del Procedimento così come individuato dal Dirigente del Servizio LL.PP.

5. I contratti di cottimo sono conclusi per scrittura privata, mediante atto bilaterale contestuale.

I contratti di cottimo dovranno essere corredati dei relativi piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.lgs, n. 494/1996 e s. m. ed i. nel rispetto e con le modalità previste dal predetto decreto legislativo.

6. Per gli interventi di importo inferiore a 20.000 Euro. Il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo inviata al Comune.

Articolo 8 Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. Il verbale, sottoscritto dalla ditta esecutrice sostituisce, a tutti gli effetti, il contratto di cottimo.

Articolo 9 Esigenze di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale nel quale sono indicati i motivi dello stato di somma d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite

di 150.000,00 Euro tramite affidamento diretto ad una o più imprese. Il verbale di somma urgenza sostituisce a tutti gli effetti il contratto di cottimo.

2. Si prescinde dal limite di importo di cui al precedente comma e fino alla somma massima di 200.000,00 euro, qualora i contratti di fornitura di beni e servizi per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta o i contratti di cottimo si rendano necessari per provvedere alle esigenze di rimuovere situazioni per le quali il Sindaco sia intervenuto con i poteri di cui ai commi 5 e 6 dell'art.50 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000 (ordinanze contingibili ed urgenti).

Articolo 10 **Perizia suppletiva per maggiori spese**

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa, e provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal T.U.E.L. n. 267/2000 dal Regolamento di contabilità e nel rispetto della L. 109/1994.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro. Qualora risultino eccedenze sulla predetta cifra, ne saranno solidamente responsabili il Direttore dei lavori, il Dirigente Responsabile del Servizio ed eventualmente coloro che illegittimamente hanno ordinato le maggiori spese.

Articolo 11 **Autorizzazione della spesa per lavori in economia**

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 3, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi sono autorizzati con determina del dirigente, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

Articolo 12

Anticipo fondi

1. I fondi necessari per la realizzazione dei lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale, nei casi previsti in sede di adozione del Bilancio annuale di Previsione.

Articolo 13

Requisiti e garanzie

1. Per l'esecuzione dei lavori in economia di importo pari o superiore a 20.000 Euro (pari a £. 38.725.400) l'impresa esecutrice deve:

- prestare le garanzie di cui agli articoli 101 e 103 del DPR n. 554 del 21.12.1999;
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale, così come espressi nell'art. 5, e di qualificazione economico-finanziari, tecnico-organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura di gara.

La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell'impresa esecutrice sarà svolta ai sensi dell'articolo 78 com. 3° del D.P.R. n. 554/2000.

Articolo 14

Subappalto

E' vietato il subappalto se non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto sarà inoltre autorizzato previa verifica nei confronti delle Ditte subappaltatrici del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali, come richiesti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Articolo 15

Regolare esecuzione

1. La regolare esecuzione dei lavori di importo inferiore ai 20.000 Euro è attestata dal Direttore dei Lavori mediante apposizione del visto per la regolarità dell'opera da apporre sulla fattura emessa dalla ditta esecutrice ad avvenuta ultimazione dei lavori e confermata dal Responsabile del Procedimento, sulla base della quale sarà effettuata la liquidazione dei lavori ed il relativo pagamento alla ditta esecutrice.

2. I lavori di importo pari o superiore ai 20.000 Euro, sono liquidati in base a stati di avanzamento e conto finale, dal Responsabile del Servizio/procedimento.

3. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del Direttore dei lavori, in merito all'andamento degli stessi.

4. Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei Lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate.

Articolo 16

Collaudo dei lavori

Il Dirigente del Servizio dispone ai sensi di Legge il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni, secondo le disposizioni di cui al vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi.

Articolo 17

Inadempimenti di contratti per cottimo

In caso di inadempimento dell'appaltatore, oltre alla cancellazione dall'albo delle imprese, si procede alla risoluzione del contratto di cottimo mediante dichiarazione scritta del Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

Regolamento lavori economia